

**Approvato con deliberazione di Consiglio
n. 62 del 29.11.2005**

**REGOLAMENTO COMUNALE RELATIVO AI CRITERI PER IL
RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER LE MEDIE STRUTTURE DI
VENDITA AL DETTAGLIO E NORME SUL PROCEDIMENTO**

**ART. 1
Contenuti**

Il presente regolamento contiene i criteri per il rilascio delle autorizzazioni alle "medie strutture di vendita" al dettaglio, così come individuate dall'art.4, lett.e, del D.Lgs. 114/98, cioè di esercizi aventi superfici di vendita superiori a mq. 250 e fino a mq.2.500, in quanto il Comune di Tarquinia ha una popolazione residente di oltre 10.000 abitanti. E' redatto in applicazione dell'art. 8, c.3°, del D.Lgs. 114/98 e contiene inoltre, ai sensi dell'art. 8, c.4°, del D.Lgs. 114/98, le norme sul procedimento amministrativo, di cui alla L. 7/8/90 n.241 e modifiche, concernente le domande relative a tali strutture, il tutto in conformità al dettato della L.R. 18/11/99 n. 33 e modifiche e del "Documento programmatico per l'insediamento delle attività commerciali su aree private", adottato con deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio n. 131 del 6/11/02, che nel testo successivo viene citato in breve: "Documento programmatico regionale".

**ART. 2
Classificazioni**

Le medie strutture di vendita sono classificate in "esercizi" ed in "centri commerciali", così come definiti dall'art. 4, c.1°, lett.g, del D.Lgs. 114/98 e secondo le tipologie descritte dall'art. 24 della L.R. 33/99 e modifiche.

**ART. 3
Autorizzazione**

L'apertura, l'ampliamento della superficie, realizzati anche tramite concentrazione e accorpamento, il trasferimento di sede delle medie strutture di vendita, come individuate nell'art.24, c.1°, lett.b, della L.R. 33/99, sono soggetti, previa presentazione della domanda da parte dell'interessato, all'autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale rilasciata dal Comune di Tarquinia.

./.

./.

ART. 4

Requisiti

L'autorizzazione di cui al soprastante art.3 per una media struttura di vendita è rilasciata nel rispetto del D.Lgs. 114/98, della L.R. 18/11/99 n. 33 e modifiche, del "Documento programmatico regionale", ed in particolare in presenza dei seguenti requisiti:

- a- non contrastare con il Piano Regolatore Generale del Comune di Tarquinia, così come adeguato ai sensi dell'art.6, c.5° del D.Lgs.114/98 e dell'art.22 della L.R.33/99, e rispettare le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d'uso.
- b- il richiedente deve essere in possesso dei requisiti di accesso all'attività fissati dall'art.5 del D.Lgs. 114/98 e chiariti anche all'art. 4 della L.R. 33/99 e modifiche.
- c- rientrare negli indici previsti dall'art.10 del "Documento programmatico regionale" ad esclusione dei casi non assoggettati a detti indici, specificati nel citato "Documento programmatico regionale" e nella L.R. 33/99 e modifiche.
- d - essere conforme alle condizioni e norme specificate dal "Documento programmatico regionale", punto 14, lett.A, nel caso di una media struttura di vendita classificabile come "centro commerciale".
- e - rispettare il regolamento comunale di polizia locale.

L'autorizzazione inoltre non può essere negata nel caso previsto dall'art.27, c.2°, lett.d, della L.R. 33/99 e modifiche, e nel caso stabilito nel "Documento programmatico regionale" al punto 14, lett.B, c.2°, in attuazione di quanto disposto dal D.Lgs. 114/98, art. 10, c.3°.

ART. 5 Indici di presenza delle medie strutture

In conformità all'art.4 del "Documento programmatico regionale" ove è previsto che le autorizzazioni dette all'art.3, ad esclusione di quelle contemplate nel documento medesimo e nella L.R. 33/99 e modifiche, sono assoggettate agli indici stabiliti al punto 10 del citato documento, aventi valore per il periodo di tempo ivi previsto, il Comune di Tarquinia determina la misura della superficie complessiva disponibile provvedendo con specifico atto dell'Organo comunale competente.

Il Settore comunale preposto al commercio tiene costantemente aggiornato tale dato, annotando in detrazione od in aggiunta le superfici; in particolare:

- si detrae la superficie oggetto di accoglimento dell'istanza o di autorizzazione rilasciata;
- si aggiunge: la superficie di una media struttura che pur avendo conseguito l'accoglimento dell'istanza non ottiene il rilascio; la superficie di una media struttura che cessa definitivamente l'attività commerciale, se la relativa autorizzazione è stata rilasciata in attuazione del presente regolamento; la superficie di una media struttura la cui autorizzazione, rilasciata in attuazione del presente regolamento, è decaduta o revocata.

./.

./.

ART. 6

Domanda

La domanda detta all'art.3 deve contenere le dichiarazioni stabilite dall'art.8, c.2°, del D.Lgs. 114/98 e modifiche ed inoltre deve essere redatta con le modalità e le indicazioni previste dall'art.27, c.2°, lett.b, della L.R. 33/99 e modifiche e dal "Documento programmatico regionale", art. 13 e modifiche. La domanda deve essere corredata degli allegati descritti al c.2°, lett.c, dell'art. 27 della L.R. 33/99 e modifiche.

A dimostrazione del possesso dei titoli di priorità previsti dall'art. 10, c.2°, del D.Lgs. 114/98, se dichiarati, la domanda deve essere corredata di idonea documentazione.

Ad integrazione delle notizie richieste nell'apposita modulistica coloro che presentano istanza per il rilascio di autorizzazione relativa a centri commerciali devono indicare la superficie di ciascuno degli esercizi di vendita al dettaglio previsti all'interno del centro ed il relativo settore merceologico, nonché la superficie delle singole attività integrative, se contemplate.

Il Comune può disporre l'acquisizione di ulteriore documentazione istruttoria ritenuta utile per la valutazione dell'iniziativa commerciale proposta.

Le planimetrie e le relazioni tecniche, ove previste, illustranti la media struttura e le pertinenze, devono essere sottoscritte da Tecnico iscritto all'Albo professionale.

La documentazione da allegare alla domanda deve essere conforme alle norme generali esistenti in materia di documentazione amministrativa, con particolare riferimento all'autenticazione delle copie, alla validità delle certificazioni ed alla possibilità di ricorso all'autocertificazione ed all'autodichiarazione, al rispetto della legge sul bollo, sulla formazione degli atti, scritture private o pubbliche, e sulla loro registrazione.

ART. 7 Procedimento

In attuazione dei commi 2° e 3° dell'art.10 del D.Lgs. 114/98 il Comune osserva i criteri di priorità previsti al punto 4 del "Documento programmatico regionale".

Per domande concorrenti, ai sensi dell'art. 23, lett.n, della L.R. 33/99, si intendono quelle per le quali la documentazione prevista è completa o è stata completata lo stesso giorno.

In caso di domanda irregolare od incompleta si applicano le disposizioni del D.P.R. 26/4/92 n. 300; i termini relativi al procedimento decorrono comunque dal ricevimento della domanda completa o regolare.

In particolare, in conformità all'art.8, c.4°, del D.Lgs.114/98, la domanda di rilascio dell'autorizzazione di cui all'art.3, purché regolare e completa, deve intendersi accolta qualora entro 90 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza stessa, il Comune non comunichi il provvedimento di diniego.

Agli effetti dell'art. 2, c.2°, della L.241/90, il termine per la conclusione del procedimento di rilascio delle autorizzazioni di cui all'art.3 è di 180 (centottanta) giorni, decorrenti dal ricevimento della domanda completa e regolare, o comunque dalla data del suo completamento e regolarizzazione. Per "conclusione del procedimento di rilascio" si intende il rilascio del titolo autorizzatorio di cui all'art.8, c.1°, del D.Lgs. 114/98.

./.

./.

Il procedimento istruttorio, da svolgersi dal Settore comunale competente in materia di commercio per ogni domanda ricevuta, comprende:

- acquisizione del parere dell'apposito Settore comunale competente in materia di edilizia ed urbanistica, al fine di accertare la rispondenza della media struttura ai requisiti detti all'art.4, lett.a, nonché, quando ricorrono i casi, lett. c e d.
- verifica d'ufficio presso gli organi preposti, interni ed esterni al Comune, dei dati soggettivi dichiarati dal richiedente, al fine di accertare la sussistenza dei requisiti morali e professionali di legge, detti all'art.4, lett.b, del presente regolamento.
- verifica sulla rispondenza della media struttura alla condizione detta all'art.4, lett.c.
- acquisizione del parere dell'apposito Settore comunale preposto all'applicazione del regolamento comunale di polizia locale per accertare la compatibilità della media struttura al requisito detto all'art.4, lett. e.

Esaurita l'istruttoria il Settore comunale comunica al richiedente l'accoglimento dell'istanza oppure il diniego, secondo le risultanze ottenute.

Si applicano inoltre le norme sull'azione amministrativa dettate dalla L.241/90 e modifiche, con particolare riferimento alle modalità per l'adozione del provvedimento di diniego.

ART. 8

Attivazione - Proroga - Revoca

L'attività di vendita di una media struttura deve iniziare entro un anno dalla data del rilascio dell'autorizzazione, decorso il quale la stessa è revocata. Nel caso di rilascio contestuale della concessione edilizia e dell'autorizzazione alla vendita, l'inizio dell'attività di vendita deve avvenire nei termini stabiliti dall'art.27, c.2°, lett.e, della L.R. 33/99 e modifiche.

Per l'applicazione dell'art. 22, c.4°, lett.a, del D.Lgs.114/98, che prevede la revoca dell'autorizzazione all'apertura in caso di mancato inizio dell'attività entro un anno dalla data del rilascio, si seguono le disposizioni dell'art.30 della L.R. 33/99 e modifiche.

Le attività commerciali, secondo quanto previsto dall'art.30, c.5°, della L.R. 33/99 e modifiche, devono essere esercitate in conformità all'autorizzazione pena la revoca dell'autorizzazione stessa. E' comunque dovuta, per una sola volta, l'autorizzazione all'ampliamento merceologico per una media struttura che non comporta aumento di superficie di vendita, purché ricorrano le condizioni fissate dall'anzicitata disposizione regionale, così come modificata, e secondo le modalità ivi dette.

ART. 9

Variazioni delle autorizzazioni

Per il trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, nonché per la cessazione dell'attività relativa alle medie strutture di vendita, secondo quanto stabilito dall'art. 30, c.6°, della L.R. 33/99 e modifiche, si applicano le disposizioni di cui all'art. 26, c.5°, del D.Lgs. 114/98.

./.

./.

In caso di trasferimento dell'esercizio, si applica la disposizione dell'art.27, c.2°, lett.f, della L.R. 33/99 e modifiche.

Si osservano inoltre le ulteriori disposizioni sulle trasformazioni e sui trasferimenti recate dal "Documento programmatico regionale", punto 14, lett.C.

ART. 10 **Correlazione del procedimento**

Qualora ai fini dell'apertura, trasferimento di sede, o ampliamento della superficie di una media struttura di vendita, non assoggettata agli indici detti all'art.5, sia necessario oltre al rilascio dell'autorizzazione alla vendita, anche il rilascio di apposita concessione o autorizzazione edilizia, l'interessato può fare esplicita richiesta, all'atto di presentazione dell'istanza di concessione o di autorizzazione edilizia, di correlazione dei due procedimenti, secondo quanto disposto dal "Documento programmatico regionale", punto 13, e nell'osservanza delle altre condizioni e modalità ivi stabilite.

ART. 11 **Norme finali e transitorie**

Alle domande non improcedibili, si applica il dettato del punto 15 del "Documento programmatico regionale" ed il presente regolamento.

Per quanto altro non trattato nel presente regolamento si segue la normativa vigente e citata all'art.1 e le rispettive modifiche; inoltre si osservano le determinazioni dei competenti organi del Comune di Tarquinia, già esistenti od eventualmente da adottare, in materia di commercio e di procedimento amministrativo.
